

COMUNE DI ORTONA

**PIANO GENERALE
DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
E DELLE PUBBLICHE
AFFISSIONI**



ELABORATO <A>

**NORME TECNICHE DI
ATTUAZIONE:**

committente: GESTOR s.p.a.
progettista: Dott. Arch. GIUSEPPE AGOSTINI
GST GPP 52C18 H413F

INDICE

CAPO I NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - Elaborati costitutivi del Piano degli II. PP. e delle PP. AA	pag. n. 3
Art. 2 - Attuazione del Piano	pag. n. 3
Art. 3 - Autorizzazione per l'installazione degli impianti di cui ai successivi articoli 10 e 18	pag. n. 4
Art. 4 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione	pag. n. 7
Art. 5 - Prescrizioni tecniche	pag. n. 7
Art. 6 - Ubicazione degli impianti pubblicitari fuori dal centro abitato	pag. n. 8
Art. 7 - Ubicazione degli impianti pubblicitari dentro il centro abitato	pag. n. 8
Art. 8 - Occupazione dei marciapiedi, limiti dalla carreggiata	pag. n. 10
Art. 9 - Ubicazione dei cartelli e dei mezzi pubblicitari nei luoghi ed in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo	pag. n. 10

CAPO II PUBBLICITA' ORDINARIA

§ 1 - Pubblicità Permanente

Art. 10 - Mezzi pubblicitari durevoli	pag. n. 11
Art. 11 - Ambiti di intervento	pag. n. 11
Art. 12 - Cartello pubblicitario	pag. n. 12
Art. 13 - Insegna di esercizio	pag. n. 14
Art. 14 - Preinsegna	pag. n. 16
Art. 15 - Transenna parapetonale	pag. n. 18
Art. 16 - Paline e pensiline fermata bus	pag. n. 19
Art. 17 - Altre forme di pubblicità permanente	pag. n. 19

§ 2 - Pubblicità Temporanea

Art. 18 - Mezzi pubblicitari provvisori	pag. n. 19
Art. 19 - Striscione	pag. n. 19
Art. 20 - Stendardo	pag. n. 20
Art. 21 - Cartello temporaneo	pag. n. 20
Art. 22 - Preinsegna provvisoria	pag. n. 21
Art. 23 - Teli e pannelli pittorici monofacciali	pag. n. 21
Art. 24 - Altre forme di pubblicità temporanea	pag. n. 22

CAPO III PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 25 - Campo di attuazione	pag. n. 22
Art. 26 - Prescrizioni ubicative	pag. n. 22
Art. 27 - Ubicazione degli impianti affissionistici nei luoghi ed in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo	pag. n. 23
Art. 28 - Occupazione di marciapiedi	pag. n. 23
Art. 29 - Definizione e tipologia dell'impianto, prescrizioni tecniche	pag. n. 23
Art. 30 - Servizio affissionistico del Comune	pag. n. 25
Art. 31 - Distribuzione delle pubbliche affissioni per finalità, attribuzione delle superfici	pag. n. 25
Art. 32 - Effettuazione delle affissioni dirette	pag. n. 26

CAPO IV NORME PARTICOLARI E TRANSITORIE

Art. 33 - Supporti provvisori	pag. n. 27
Art. 34 - Adeguamento alla normativa	pag. n. 27
Art. 35 - Piani e studi di arredo urbano e Piano urbano del traffico	pag. n. 28
Art. 36 - Sanzioni	pag. n. 28
Art. 37 - Norma di rinvio	pag. n. 29

Appendice - Programma delle affissioni:

- Elenco degli impianti per le pubbliche affissioni di Piano e le affissioni dirette;
- Tavole riportanti le posizioni delle pubbliche affissioni di Piano e delle affissioni dirette;
- Documentazione fotografica delle nuove posizioni delle pubbliche affissioni e delle affissioni dirette;
- Rappresentazione fotografica e grafica delle tipologie consentite per le affissioni;

Elaborato :

Quadro d'unione;

Elaborato <C>:

Delimitazione degli ambiti di intervento;

Elaborato <D>:

Censimento degli impianti affissionistici in atto al 31/09/2003;

Elaborato <E>:

Relazione illustrativa;

CAPO I

NORME DI CARATTERE GENERALE

ART. 1

Elaborati costitutivi del Piano generale degli impianti pubblicitari

Il Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni del Comune di Ortona è redatto secondo i criteri dettati dal Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi e per l'effetto degli articoli 3 e 36 del D.L.vo 507/93. Il Piano si articola nel presente Elaborato <A> "Norme tecniche di attuazione", nell'Appendice relativa al Programma delle affissioni contenente: le tabelle con l'elenco degli impianti per le pubbliche affissioni e affissioni dirette di previsione, e di quelli esistenti che rispondono alle esigenze del presente Piano; le tavole riportanti le posizioni degli impianti per le pubbliche affissioni e affissioni dirette di previsione, e di quelli esistenti che rispondono alle esigenze del presente Piano; la documentazione fotografica relativa alle posizioni degli impianti per le pubbliche affissioni e affissioni dirette di previsione, e di quelli esistenti che rispondono alle esigenze del presente Piano; la rappresentazione grafica e fotografica delle tipologie consentite per l'installazione degli impianti affissionistici pubblici e per l'effettuazione delle affissioni dirette.

Il Piano si articola inoltre nell' Elaborato : tavola planimetrica contenente il quadro d'unione delle tavole relative agli impianti per le pubbliche affissioni e le affissioni dirette; nell' Elaborato <C>: tavola planimetrica contenente la delimitazione degli ambiti di intervento; nell' Elaborato <D>: censimento degli impianti affissionistici in atto al 31/09/2003 contenente le indicazioni delle variazioni necessarie da apportare; nell' Elaborato <E>: relazione illustrativa.

ART. 2

Attuazione del Piano

Il Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni è parte integrante del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ed ha lo scopo di disciplinare la collocazione degli impianti pubblicitari nel territorio del Comune di Ortona. Esso si attua attraverso l'adozione di prescrizioni per la messa in opera dei mezzi pubblicitari

che possono essere autorizzati, nonché attraverso il censimento degli impianti affissionistici in atto ed il programma dei nuovi impianti affissionistici.

La pubblicità che può essere autorizzata nel territorio comunale e di cui si occupa il presente Piano, è quella effettuata per mezzo degli impianti pubblicitari come elencati agli articoli 10 e 18 delle presenti norme tecniche di attuazione, nonché quella effettuata per mezzo delle pubbliche affissioni e delle affissioni dirette.

Il Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni può essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione del centro abitato, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che verrà illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

ART. 3

Autorizzazione per l'installazione degli impianti di cui ai successivi articoli 10 e 18

Il presente articolo si applica per gli impianti pubblicitari ex articoli 10 e 18 delle presenti Norme tecniche di attuazione.

L'Autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari ex articoli 10 e 18 visibili da strade statali, regionali o provinciali, è rilasciata dal Comune di Ortona, rispettivamente a mezzo dello Sportello unico dell'edilizia per i mezzi pubblicitari durevoli ex articolo 10 e del Comando di Polizia Municipale per i mezzi pubblicitari temporanei ex articolo 18, previo nulla osta tecnico da parte dell'ente proprietario della strada.

L'Autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari ex articoli 10 e 18 lungo le sedi ferroviarie, è rilasciata dal Comune di Ortona con le modalità di cui al comma precedente, previa analogo autorizzazione da parte dell'ente Ferrovie dello Stato e nulla osta dell'ente proprietario della strada se diverso dal Comune.

Chiunque intenda procedere, nell'ambito dell'intero territorio comunale all'installazione dei mezzi pubblicitari ex articolo 10 deve chiedere apposita autorizzazione allo Sportello unico dell'edilizia del Comune di Ortona, il quale ne curerà l'istruttoria acquisendo d'ufficio il parere obbligatorio delle Polizia Municipale, e di eventuali altri Enti e/o Uffici coinvolti. Lo Sportello unico dell'edilizia del Comune di Ortona provvede al rilascio dell'autorizzazione e a trasmetterne d'ufficio una copia alla Polizia Municipale, per la vigilanza, ed una copia all'Ufficio tributi, per la tassazione.

Alla domanda dovrà essere allegata l'autorizzazione o nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada se diverso dal Comune, l'autorizzazione da parte dell'ente Ferrovie dello Stato se si tratta di impianto su sede ferroviaria, l'autorizzazione dell'ente preposto alla tutela del vincolo se si tratta di impianto permanente in zone o aree soggette a vincolo paesaggistico o storico, artistico ed archeologico. All'istanza dovrà essere allegata la domanda per l'occupazione del suolo pubblico qualora l'impianto sia da installare sulla proprietà comunale.

L'istanza dovrà contenere le generalità, il codice fiscale e l'indicazione della residenza o domicilio legale del richiedente, l'indicazione esatta del luogo dove si vuole installare l'impianto, la definizione del mezzo pubblicitario come specificato al successivo art.10 delle presenti norme, la dichiarazione di conoscere esattamente e di subordinarsi senza riserve alle disposizioni contenute nel Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, alle disposizioni relative all'occupazione degli spazi e aree pubbliche nel caso l'impianto sia da installare sulla proprietà comunale, nonché alle norme contenute nel presente Piano e nel D.Lgs.507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, e alle altre disposizioni che disciplinano la materia.

Alla domanda per l'installazione dei mezzi pubblicitari ex articolo 10 dovrà essere allegata la dimostrazione dell'avvenuto pagamento dei diritti di sopralluogo tecnico; dovranno inoltre essere allegati in duplice copia gli elaborati firmati da un tecnico abilitato dai quali risulti la posizione per la quale si chiede l'autorizzazione per l'installazione, la definizione dell'opera che si vuole realizzare con la precisazione, anche attraverso opportuni dettagli, del bozzetto relativo al messaggio pubblicitario da esporre, dei materiali e colori da impiegare e di ogni dettaglio strutturale; gli elaborati dovranno dimostrare, anche con l'ausilio di fotografie, il corretto inserimento dell'opera nell'ambiente architettonico o paesistico circostante. Qualora l'impianto sia a messaggio variabile, dovranno essere presentati i bozzetti relativi a tutti i messaggi esposti. Alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione in cui si attesta che il manufatto da installare è stato progettato e sarà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità, nonché una relazione a firma del tecnico che asseveri la conformità dell'opera al Regolamento edilizio, al Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, alle disposizioni relative

all'occupazione degli spazi e aree pubbliche nel caso l'impianto sia da installare sulla proprietà comunale, nonché alle norme contenute nel presente Piano e nel D.Lgs.507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, e alle altre disposizioni che disciplinano la materia. E' tassativamente vietata ogni opera o iscrizione che nuoccia al decoro dell'ambiente, turbi l'estetica, alteri elementi architettonici o limiti la visuale di sfondi architettonici o paesistici o il diritto di veduta dei vicini.

Nel caso di insegne d'esercizio collocate in diretta corrispondenza dell'attività pubblicizzata, su aree o muri privati, in alternativa alla Richiesta di Autorizzazione potrà essere presentata Denuncia di Inizio Attività completata dagli allegati di cui al presente articolo.

Qualora le strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentata prima del ritiro dell'autorizzazione.

Per l'installazione contemporanea di più mezzi pubblicitari può essere presentata una sola domanda.

Copia della domanda sarà restituita con l'indicazione della data e numero di ricevimento al protocollo comunale, del funzionario responsabile del procedimento, ufficio, numero telefonico e fax, nonché il termine entro il quale sarà emesso il provvedimento.

Prima del rilascio dell'Autorizzazione il richiedente dovrà dimostrare la disponibilità dell'area qualora l'impianto sia da installare sulla proprietà privata; nel caso che l'impianto sia da installare sulla proprietà comunale, l'interessato dovrà produrre apposita concessione per l'occupazione del suolo pubblico, nonché l'avvenuto pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico e gli eventuali canoni di concessione o locazione.

L'Autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari ex articolo 10 ha durata triennale dalla data di rilascio ed è rinnovabile secondo le modalità previste dal Codice della strada. Ai fini del rinnovo il titolare dovrà presentare apposita domanda corredata da idonea documentazione fotografica e dalla dimostrazione della permanenza delle condizioni di autorizzabilità dell'impianto, nonché da una dichiarazione attestante lo stato di manutenzione dello stesso ed il permanere delle condizioni di sicurezza.

Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, la stessa si intende rinnovata in mancanza di impedimenti.

ART. 4

Obblighi del titolare dell'impianto

L'installazione degli impianti pubblicitari di cui agli articoli 10 e 18 dovrà essere effettuata in modo da permettere la massima facilità di pulizia e manutenzione degli stessi.

Gli impianti pubblicitari dovranno essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione dovranno essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate sia globalmente che nei singoli elementi.

Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori, in modo particolare il rosso, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale soprattutto in prossimità delle intersezioni.

In caso di riparazione o modifiche di marciapiede o del piano stradale che richiedano la temporanea rimozione degli impianti pubblicitari di cui agli articoli 10 e 18 occupanti il suolo o lo spazio pubblico, i titolari degli stessi sono obbligati ad eseguirne a proprie spese e responsabilità la rimozione e la ricollocazione in sito con le modifiche che si saranno eventualmente rese necessarie; in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, l'autorità competente potrà ordinare la rimozione d'ufficio dell'impianto a spese del titolare.

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi pubblicitari di cui agli articoli 10 e 18 è a totale carico del titolare dell'impianto, al quale compete anche la sostituzione dello stesso in caso di danneggiamento da parte di terzi.

I danni a cose e/o persone causati dai mezzi pubblicitari di cui agli articoli 10 e 18 sono a totale carico del titolare dell'impianto.

Il titolare dell'impianto è obbligato a procedere alla rimozione dei mezzi pubblicitari di cui agli articoli 10 e 18 nel caso di decadenza o revoca del titolo autorizzativo, di insussistenza delle condizioni di sicurezza o nel caso di motivata richiesta da parte del Comune o dell'ente proprietario della strada.

ART. 5

Prescrizioni Tecniche

Fuori dal centro abitato è autorizzabile il posizionamento dei mezzi pubblicitari di cui agli articoli 10 e 18 nel rispetto di quanto prescritto per ciascuno di essi nei successivi articoli, e le cui caratteristiche siano conformi a quanto prescritto all'art.49 ed all'art. 50 del D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

Dentro il centro abitato, fermo restando quanto previsto dall'art.49 del D.P.R.495/92, è autorizzabile il posizionamento dei mezzi pubblicitari di cui agli articoli 10 e 18 le cui caratteristiche siano conformi a quanto stabilito in proposito dal presente Piano per ciascuno di essi.

Su ogni mezzo pubblicitario permanente di cui all'art.10 dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica in posizione facilmente accessibile sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati: amministrazione rilasciante, soggetto titolare, numero dell'autorizzazione, progressiva chilometrica del punto di installazione, data di scadenza. All'interno del centro abitato, in luogo della progressiva chilometrica, la targhetta dovrà riportare il numero civico o altro riferimento certo. La targhetta sarà sostituita ad ogni variazione di ciascuno dei dati su di essa riportati.

Nei centri abitati, sugli edifici e in corrispondenza degli accessi pubblici e privati, ai margini laterali delle strade e dei marciapiedi, gli impianti pubblicitari sono collocati ad altezza non inferiore in ogni suo punto a m.1,50, e a m.2 in corrispondenza degli accessi agli edifici.

ART. 6

Ubicazione degli impianti pubblicitari fuori dal centro abitato

Fuori dal centro abitato la collocazione degli impianti pubblicitari di cui agli articoli 10 e 18 sarà effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, e dal D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 7

Ubicazione degli impianti pubblicitari dentro il centro abitato

All'interno del centro abitato, in conformità a quanto previsto al comma 6 dell'art.23 del D.Lgs.285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in deroga a quanto previsto ai commi 4 e 6 dell'art.51 del D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni, fatto salvo quanto stabilito nei successivi articoli per le varie tipologie

di impianti pubblicitari, è consentito il posizionamento degli impianti pubblicitari di cui all'art.10 nel rispetto delle seguenti distanze:

- prima delle intersezioni stradali, degli impianti semaforici e dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione m.7
- dopo le intersezioni stradali, gli impianti semaforici e i segnali stradali di pericolo e di prescrizione m.7
- dai segnali di indicazione e dagli altri Cartelli e Mezzi Pubblicitari m.15

E' comunque vietata la collocazione degli impianti pubblicitari di cui all'art.10 nei seguenti punti:

- in corrispondenza delle intersezioni stradali;
- sulle scarpate sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza ed altri dispositivi laterali di protezione e segnalamento.

Il posizionamento degli impianti pubblicitari di cui agli articoli 10 e 18 dovrà inoltre essere effettuato nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:

- a) che siano rispettate le esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
- b) che siano collocati preferibilmente in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti;
- c) che non siano di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento.
- d) sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica..

Ai sensi del 1° comma dell'articolo 23 del Codice della Strada, lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici e sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza

della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono altresì vietati i mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento.

Ai fini del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni, le prescrizioni di cui al presente articolo integrano la normativa vigente in materia di pubblicità, con particolare riguardo al D.L.vo 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni ed al D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 8

Occupazione dei marciapiedi, limiti dalla carreggiata

L'installazione degli impianti Pubblicitari non deve costituire impedimento alla circolazione di persone invalide o con ridotta capacità motoria.

All'interno dei centri abitati, in assenza di marciapiede il posizionamento dei cartelli pubblicitari è autorizzato nel rispetto della distanza di m.2 dalla carreggiata.

ART. 9

Ubicazione degli impianti pubblicitari nei luoghi ed in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo

Lungo le strade, nei luoghi sottoposti a vincolo panoramico, a vincoli di tutela di bellezze naturali e paesaggistiche, a vincolo storico, artistico o archeologico, o in prossimità di edifici e luoghi di interesse storico artistico o archeologico, la collocazione degli impianti pubblicitari sarà autorizzabile unicamente nel rispetto di quanto previsto all'art.6 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità.

CAPO II

PUBBLICITA' ORDINARIA

- § 1 -

Pubblicità permanente

ART. 10

Mezzi Pubblicitari durevoli

La pubblicità esterna durevole e non affissionistica di cui si occupa il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari viene esercitata esclusivamente per mezzo di cartelli pubblicitari, insegne di esercizio, preinsegne, transenne parapedonali, pensiline e paline fermata bus. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità impressa direttamente sui muri.

E' consentito l'abbinamento del messaggio pubblicitario con elementi di arredo urbano quali orologi, panchine, giochi per bambini e simili, o a servizi di pubblica utilità, purché nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente e degli edifici circostanti, previa presentazione di un progetto dettagliato dell'impianto tale da consentire la valutazione dell'impatto nella zona di intervento.

Relativamente agli eventuali aggetti sul suolo pubblico, gli impianti pubblicitari di cui al presente capo sono autorizzabili nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art.37 del vigente Regolamento edilizio comunale.

Le norme di cui al presente Piano integrano la normativa di cui al vigente PRG e REC in relazione alla materia di cui trattasi.

ART. 11

Ambiti di intervento

Ai fini del presente Piano e allo scopo di calibrare i criteri di intervento in funzione dell'impatto che gli impianti pubblicitari producono sulla struttura urbana, il territorio comunale viene ripartito in quattro Ambiti come delimitati nella planimetria "Elaborato C" allegata al Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni, e così definiti:

L'AMBITO N. 1 comprende le aree del centro storico di Ortona. In tale ambito le esigenze di tutela architettonica ed urbanistica impongono la massima cautela negli inserimenti pubblicitari.

L'AMBITO N. 2 comprende le aree poste all'interno del centro urbano di Ortona e degli altri centri abitati a prevalente destinazione residenziale; anche in questo Ambito si impongono le esigenze di tutela architettonica ed urbanistica, per cui permangono le ragioni di cautela negli inserimenti pubblicitari.

L'AMBITO N. 3 comprende le restanti aree poste all'interno dei centri abitati come delimitati ai sensi del Codice della strada; in tali aree l'esposizione dei mezzi pubblicitari risulta di minore impatto sulla struttura urbana.

L'AMBITO N. 4 comprende le aree poste al di fuori dei centri abitati come delimitati ai sensi del Codice della strada; in tale Ambito l'installazione degli impianti pubblicitari sarà consentita nel rispetto del Codice della strada.

Nei casi in cui il limite dell'ambito sia costituito da una strada urbana, detta strada e le facciate dei fabbricati ad essa prospicienti su ambedue i lati si intendono facenti parte dell'Ambito contiguo soggetto a maggiore tutela.

La delimitazione degli Ambiti 3 e 4 potrà subire variazioni a seguito di eventuali modifiche nella delimitazione dei centri abitati ai sensi del Codice della strada.

ART. 12

Cartello pubblicitario

Il cartello pubblicitario è un manufatto mono o bifacciale supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione diretta di messaggi pubblicitari o propagandistici e utilizzabile su entrambe le facce anche per immagini diverse; può essere opaco o luminoso per luce propria o per luce indiretta.

Il bordo inferiore del cartello pubblicitario dovrà avere in ogni suo punto un'altezza maggiore o uguale a m.2,20 dal marciapiede se collocato su pali, e a m.2,00 se in aderenza ai fabbricati.

La collocazione, le dimensioni e le caratteristiche dei cartelli pubblicitari sono conformi a quanto stabilito per essi dal Codice della strada, nonché a quanto stabilito dalle presenti norme in funzione degli ambiti di ubicazione, in armonia con le caratteristiche dell'ambiente circostante e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

AMBITO N. 1 – Non è consentita l'installazione di cartelli pubblicitari.

AMBITO N. 2 - E' consentita l'installazione di cartelli pubblicitari nel rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli 7, 8 e 9. Sono autorizzabili unicamente i cartelli collocati a ridosso e parallelamente alle facciate degli edifici, purché non costituiscano impedimento alla circolazione di persone invalide o con ridotta capacità motoria; saranno del tipo monofacciale su palo, della superficie massima di mq.1,20 e di forma rettangolare simile a quella degli altri cartelli eventualmente già collocati in prossimità degli stessi; essi potranno essere luminosi per luce indiretta. All'interno dell'Ambito n°2 è consentita l'installazione di cartelli pubblicitari per una superficie massima complessiva di 8,5 mq. ogni 100 metri di fronte stradale, nel rispetto di quanto prescritto all'art.7 delle presenti norme.

AMBITO N. 3 - E' consentita l'installazione di Cartelli Pubblicitari mono o bifacciali nel rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli 7, 8 e 9 delle presenti norme. Tali cartelli saranno della superficie massima di mq.3,00 per ciascuna faccia e di forma rettangolare simile a quella degli altri cartelli eventualmente già collocati in prossimità; potranno essere luminosi per luce propria o per luce indiretta, di intensità luminosa inferiore a 150 candele per metro quadrato o che comunque provochi abbagliamento. E' consentita l'installazione lungo la viabilità pubblica e negli spazi pubblici e privati, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche ed ambientali della zona. E' consentita l'installazione dei cartelli pubblicitari a parete lungo i muri ciechi. E' vietata in ogni caso la luce intermittente ma è consentito il messaggio variabile, la cui variabilità non può essere inferiore a tre minuti; è consentita inoltre la diffusione del messaggio pubblicitario recante immagini in movimento mediante controllo elettronico o comunque programmato, purché la durata di ciascun messaggio non sia inferiore a tre minuti. All'interno dell'Ambito n°3 è consentita l'installazione di cartelli pubblicitari per una superficie massima complessiva di 20 mq. ogni 100 metri di fronte stradale; essi dovranno essere posti a distanza regolare l'uno dall'altro, tale da non ostacolare la visibilità dei mezzi pubblicitari già installati in prossimità. Nell'Ambito n°3 è consentita l'installazione dei cartelli lungo i muri ciechi, anche in deroga alla superficie massima di cui al presente articolo, purché secondo un progetto autorizzato dall'ufficio competente per il rilascio, salvo il nulla osta dell'organo di tutela, e non in contrasto con la normativa vigente. Tali cartelli non potranno essere luminosi per luce propria; è vietata in ogni caso la luce intermittente ma è consentito il messaggio variabile.

AMBITO N. 4 - E' consentita l'installazione di cartelli pubblicitari nel rispetto di quanto prescritto dalle norme del Codice della strada; non è consentito il messaggio variabile o a luce intermittente.

ART. 13

Insegna di esercizio

L'insegna di esercizio è una scritta in caratteri alfanumerici, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. L'insegna di esercizio può essere opaca o luminosa per luce propria o per luce indiretta.

Le insegne di esercizio si distinguono in insegne a parete e insegne a giorno.

Le insegne a parete sono quelle ancorate alla facciata di pertinenza dell'attività a cui si riferiscono e possono essere frontali o a bandiera. Le insegne frontali sono fissate al muro di pertinenza dell'attività e parallelamente ad esso, le insegne a bandiera sono fissate al muro di pertinenza dell'attività e perpendicolarmente ad esso.

Le insegne a giorno sono quelle non incluse nella definizione del comma precedente; sono installate nelle pertinenze accessorie all'attività a cui si riferiscono e possono essere collocate su pali o sulla sommità di cancelli, pensiline, coperture.

Fatto salvo quanto previsto agli articoli 33, 35 e 37 del vigente Regolamento edilizio relativamente alle insegne di esercizio, le prescrizioni relative alle insegne sono definite in funzione degli Ambiti di ubicazione, in armonia con le caratteristiche degli edifici e dell'ambiente circostante:

AMBITO N.1 - In tale Ambito le insegne sono autorizzabili nel rispetto di quanto previsto agli articoli 33, 35 e 37 del vigente Regolamento edilizio relativamente alle insegne di esercizio.

AMBITO N.2 - In tale Ambito sono consentite le insegne a parete frontali o a bandiera, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 33, 35 e 37 del vigente Regolamento edilizio relativamente alle insegne di esercizio. Le insegne a parete frontali potranno avere una lunghezza massima pari alla facciata di pertinenza dell'attività; le insegne a bandiera saranno poste ad un'altezza minima di m.3,50 da terra lungo le strade munite di marciapiede, e m. 4,50 lungo le strade prive di marciapiede, avranno un'altezza massima di cm.70 e potranno sporgere per una lunghezza non superiore ai due terzi del

marciapiede e comunque non superiore ai 90 cm, inoltre le stesse non potranno sporgere oltre la proiezione dell'eventuale oggetto del solaio soprastante che risulti di lunghezza superiore ai 50 cm. L'insegna potrà essere luminosa per luce propria o per luce indiretta. Non è consentita la luce intermittente o il messaggio variabile; in nessun caso l'insegna potrà aggettare sulla carreggiata.

AMBITO N.3 - In tale Ambito sono consentite le insegne a parete e a giorno. Per le insegne a parete valgono le medesime disposizioni previste per l'Ambito n°2, inoltre potranno essere collocate anche al primo piano sede dell'attività, nei parapetti delle finestre e dei balconi, per tutta la loro lunghezza e avranno l'altezza massima pari a 70 cm. Le insegne a giorno potranno essere collocate su pali, pensiline e cancelli posti al piano terra del fabbricato in cui ha sede l'attività e sulle coperture di pertinenza dello stesso. Le insegne a giorno su palo, della superficie massima pari a mq. 2,50, lunghezza massima pari a due terzi del marciapiede, altezza minima da terra pari a m.4 se sporgenti verso la strada e a m.3 se sporgenti verso l'interno del marciapiede, saranno collocate nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente art.7, a distanza minima di 2 metri da finestre, balconi o altre sporgenze murarie estranee all'attività, e potranno essere collocate anche sul pubblico marciapiede avente una larghezza minima di m.2,60 misurata dal ciglio, purché l'asse del palo sia posto ad almeno 60 cm. dal ciglio del marciapiede o in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti. Le insegne a giorno sui cancelli e sulle pensiline saranno collocate sulla sommità degli stessi e parallelamente ad essi, avranno una lunghezza massima limitata all'ampiezza del cancello o della pensilina ed un'altezza massima pari a cm.50. Nell'Ambito n°3 le insegne a giorno potranno essere a messaggio variabile ma non a luce intermittente, la variabilità messaggio non potrà essere inferiore a tre minuti se l'insegna è collocata in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli; in nessun caso le insegne potranno aggettare sulla carreggiata.

AMBITO N. 4 - In tale Ambito è consentita l'installazione delle insegne nel rispetto di quanto prescritto in proposito dalle norme del Codice della strada. Non è consentito il messaggio variabile o a luce intermittente.

Nelle aree e fabbricati di pertinenza dei Centri Commerciali, il Comune di Ortona può autorizzare l'installazione di insegne in base a progetti complessivi anche in deroga alle norme previste per le stesse nel presente articolo.

In ogni caso le insegne dovranno essere collocate nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:

- a) devono essere posizionate nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
- b) non devono essere di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento, che non può comunque essere inferiore a 15 m.
- c) non devono generare confusione con la segnaletica stradale per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione, ovvero renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, non devono arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione, non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide, inoltre non possono essere rifrangenti né produrre abbagliamento.

Qualora il rispetto del presente articolo sia di ostacolo all'installazione di almeno un'insegna di esercizio nella sede o nelle pertinenze dell'attività, e che tale impedimento risulti efficacemente dimostrato, il Comune di Ortona potrà valutare soluzioni alternative alle prescrizioni tecniche ivi contenute, previa presentazione di un progetto dettagliato dell'impianto tale da consentire la valutazione dell'impatto nella zona di intervento, fermo restando il rispetto delle tipologie e delle caratteristiche prescritte dalle presenti norme in ciascun ambito ed il rispetto delle prescrizioni di cui al comma precedente.

ART. 14

Preinsegna

Si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportata da una idonea struttura di sostegno e finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività, installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. da essa. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di m. 1,00x0,20 e superiori di m.1,50x0,30, e non possono essere luminose né per luce propria né per luce indiretta.

Il supporto recante preinsegne sarà di metallo e adeguatamente protetto dalla corrosione, e sarà di colore giudicato armonico con l'ambiente circostante, comunque diverso da quello dei supporti della segnaletica stradale di indicazione.

Lo sfondo di ciascuna freccia di orientamento sarà di colore grigio chiaro per le indicazioni di sedi di attività turistiche, ricettive, commerciali e di servizio nel settore terziario; sarà di colore giallo per le indicazioni di sedi di attività artigianali, sarà di colore arancione per le indicazioni di sedi di attività industriali e di servizio nel settore secondario.

L'altezza minima del bordo inferiore del supporto sarà pari a m.0,60 dal piano di posa. Il supporto sarà installato parallelamente al senso di marcia dei veicoli, alla distanza minima di cm.0,30 dal ciglio del marciapiede, o alla distanza minima di m.2,00 dalla carreggiata in caso di assenza del marciapiede.

L'installazione e gestione degli impianti recanti preinsegne negli ambiti n°3 e n°4 sarà affidata dal Comune di Ortona in uno o più lotti previo bando di gara. Il capitolato allegato al bando di gara conterrà tra l'altro le specifiche dei colori, le ubicazioni consentite e le modalità autorizzative per l'installazione. E' ammesso l'abbinamento, su ciascuna faccia del medesimo supporto, di un numero massimo di quattro spazi per preinsegne per ogni senso di marcia. Ciascun supporto sarà corredato di cimasa con l'indicazione dell'amministrazione rilasciante, soggetto titolare, numero dell'autorizzazione, progressiva chilometrica del punto di installazione, data di scadenza. La cimasa sarà sostituita ad ogni variazione di ciascuno dei dati su di essa riportati.

Sulla medesima viabilità, dall'inizio alla fine, le strutture di sostegno saranno tutte della stessa tipologia. Su ciascuna struttura di sostegno le preinsegne saranno tutte delle stesse dimensioni e saranno realizzate con la stessa grafica; il messaggio, corredato da freccia di direzione, dovrà essere essenziale, vale a dire che dovrà riportare il nome dell'attività pubblicizzata, la via in cui è ubicata, l'eventuale marchio o simbolo. Gli impianti per l'installazione delle preinsegne dovranno essere in posizione autonoma e non dovranno interferire con la restante segnaletica.

AMBITO N.1 E N.2 - L'installazione di preinsegne è consentita unicamente sulle transenne parapetonali secondo le modalità di cui al successivo art.15. E' consentita la pubblicizzazione direzionale di attività turistiche, ricettive, commerciali e di servizio

nel settore terziario. E' consentita inoltre la pubblicizzazione direzionale delle attività artigianali ubicate all'interno di tali Ambiti.

AMBITO N.3 e N.4 - è consentita l'installazione di preinsegne anche per la pubblicizzazione direzionale di attività e servizi, in conformità a quanto previsto all'art.134 del D.P.R. 495/92 commi 5, 6, 7 e 8, e successive modificazioni ed integrazioni. Tali impianti per preinsegne potranno essere anche del tipo bifacciale su pali.

Le richieste per l'installazione di nuove preinsegne verranno autorizzate secondo il criterio di completamento di ogni singolo impianto nel rispetto di quanto prescritto al primo comma.

ART. 15

Transenna parapetonale

La transenna parapetonale è un manufatto avente lo scopo di proteggere il traffico pedonale. Essa è composta da una struttura in metallo con funzione di barriera e dell'altezza massima di m.1,20, recante il messaggio pubblicitario. La transenna parapetonale non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta e non può recare messaggi affissi, la sua installazione e gestione sarà affidata in uno o più lotti previa apposita gara, sulla base di progetti presentati dai singoli richiedenti ed approvati con deliberazione della Giunta Municipale. E' consentita l'installazione di transenne parapetonali lungo i bordi dei marciapiedi, in corrispondenza degli incroci ed in prossimità degli attraversamenti pedonali, o comunque nei luoghi in cui è necessario disporre una barriera a protezione del traffico pedonale, sia nei centri abitati che lungo la viabilità extraurbana, solo se l'Amministrazione lo riterrà necessario per motivi di sicurezza. La collocazione della transenna parapetonale lungo i marciapiedi sarà consentita se gli stessi avranno una larghezza non inferiore a m. 1,20 non considerando le dimensioni del cordolo di coronamento che dovrà restare inalterato e non dovrà essere interessato dall'installazione dal paletto.

La superficie destinata alla pubblicità delle transenne parapetonali non potrà superare i 3 mq. per singolo impianto.

AMBITO N. 1 e N. 2 – E' consentita la collocazione delle transenne parapetonali la cui superficie destinata alla pubblicità non superi 1,00 mq. per ciascuno degli elementi che costituiscono l'impianto, unicamente in corrispondenza degli incroci e degli attraversamenti pedonali. In tali Ambiti le transenne parapetonali saranno del tipo

rimovibile, con struttura in materiali di pregio. In particolar modo le caratteristiche tipologiche e dei materiali dovranno necessariamente tenere conto del particolare contesto urbano e dovranno essere concordate con il Comune di Ortona. Ciascuno degli elementi dovrà essere destinato al messaggio pubblicitario o, in alternativa, a contenere le preinsegne secondo le prescrizioni di cui al precedente art.14.

AMBITI N. 3 E N. 4 - E' consentita, in prossimità degli attraversamenti pedonali, la collocazione delle transenne parapetonali la cui superficie, destinata alla pubblicità, non superi 1 mq. per singolo impianto.

ART. 16

Paline e Pensiline fermata bus

E' consentita l'esposizione di messaggi pubblicitari non affissionistici sulle Paline e Pensiline regolarmente autorizzate.

ART.17

Altre forme di pubblicità permanente

Sono autorizzabili altre forme pubblicitarie promosse da Enti pubblici o da Soggetti che producono servizi per la collettività, purché facenti parte di un progetto complessivo approvato dagli Uffici comunali preposti all'esame del progetto ed al rilascio dell'autorizzazione, i quali valuteranno il progetto secondo le esigenze di rispetto ambientale e delle caratteristiche storiche ed urbanistiche degli edifici circostanti.

- § 2 -

Pubblicità temporanea

ART. 18

Mezzi pubblicitari provvisori

La pubblicità provvisoria viene esercitata esclusivamente per mezzo di striscioni, stendardi, cartelli temporanei, preinsegne provvisorie e teli pittorici monofacciali.

L'esercizio della Pubblicità Provvisoria viene autorizzato nel rispetto di quanto previsto dalle presenti norme di attuazione.

ART. 19

Striscione

Lo Striscione è un elemento bidimensionale, realizzato in materiale qualsiasi, privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Esso deve essere collocato ad altezza minima di m. 5,10 da terra ed unicamente nei punti attualmente utilizzati ed in quelli che saranno predisposti dal Comune di Ortona. L'esposizione di striscioni è autorizzabile unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferisce, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattr'ore successive, e comunque per un massimo di quindici giorni complessivi.

AMBITO N.1 – non è consentita l'esposizione di striscioni.

AMBITI N.2 e N.3 - è consentita l'installazione di striscioni finalizzati alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative patrocinate da Enti pubblici, morali, Associazioni culturali, sportive, politiche e ricreative, nonché alla pubblicizzazione di spettacoli viaggianti e di manifestazioni commerciali.

AMBITO N.4 - non è consentita l'esposizione di striscioni.

Lo striscione non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

ART. 20

Stendardo

Lo stendardo è un elemento bidimensionale, realizzato in materiale qualsiasi, privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa; esso deve essere collocato ad altezza minima di m. 3,00 dal marciapiede ed unicamente negli spazi e lungo la viabilità che saranno concordati con il Comune di Ortona. L'esposizione di stendardi è autorizzabile unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferiscono, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattr'ore successive, e comunque per un massimo di quindici giorni complessivi.

AMBITO N.1 - è consentito il posizionamento di stendardi finalizzati unicamente alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche e culturali patrocinate da Enti pubblici, morali, e da Associazioni culturali.

AMBITI N.2 e N.3 - è consentita l'installazione di standardi finalizzati alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative patrocinate da Enti pubblici, morali, Associazioni culturali, sportive, politiche e ricreative, nonché alla pubblicizzazione di spettacoli viaggianti e di manifestazioni commerciali.

AMBITO N.4 - non è consentita l'esposizione di standardi

Lo standardo può essere luminoso per luce indiretta; in nessun caso lo standardo può aggettare sulla carreggiata.

ART. 21

Cartello temporaneo

Il Cartello temporaneo è un manufatto bifacciale, realizzato in materiale rigido recante il messaggio pubblicitario, delle dimensioni massime di m.1,00 x 1,50 per ciascuna faccia, ancorato al suolo in modo che sia facilmente rimovibile e realizzato con caratteristiche di finitura tali da non recare danno ai passanti; esso potrà essere collocato lungo i marciapiedi pubblici di larghezza non inferiore a m.2,50 prospicienti il fabbricato in cui ha sede l'attività a cui si riferiscono, o nelle aree private di pertinenza dell'attività; il cartello temporaneo non deve costituire intralcio o impedimento alla circolazione dei pedoni e delle persone con ridotta capacità motoria e deve essere posizionato in modo tale che la parte di marciapiede libera da manufatti sia di larghezza non inferiore a m.1,50.

L'esposizione di cartelli temporanei è autorizzabile in quantità non superiore a tre di essi per la manifestazione a cui si riferiscono, unicamente durante il periodo di svolgimento della stessa, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattr'ore successive, e comunque per un massimo di quindici giorni complessivi.

AMBITO N.1 - è consentito il posizionamento di cartelli temporanei finalizzati unicamente alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, politiche e culturali patrocinate da Enti pubblici, morali, e da Associazioni politiche e culturali.

AMBITI N.2 e N.3 - è consentita l'installazione di cartelli temporanei finalizzati alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative patrocinate da Enti pubblici, morali, Associazioni culturali, sportive, politiche e ricreative, nonché alla pubblicizzazione di manifestazioni commerciali.

AMBITO N.4 - non è consentita l'esposizione di cartelli temporanei.

Il cartello temporaneo può essere luminoso per luce indiretta.

ART. 22

Preinsegna provvisoria

Negli Ambiti nn.2, 3 e 4 sono autorizzabili preinsegne provvisorie come definite all'art.37 del D.P.R.610/96, esclusivamente in occasione dell'apertura di nuove attività economiche, per un periodo non superiore a mesi 3 non rinnovabili.

ART. 23

Teli e pannelli pittorici monofacciali

E' autorizzabile l'esposizione di teli pittorici monofacciali a protezione di ponteggi in opera per la costruzione o la ristrutturazione di immobili, previo progetto approvato dal Comune di Ortona il quale valuterà anche il contenuto del messaggio in relazione al contesto urbano in cui è inserito. Il telo pittorico monofacciale può essere luminoso per luce indiretta; non è consentito il messaggio variabile.

ART. 24

Altre forme di pubblicità temporanea

In occasione di manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, filantropiche, religiose, culturali, sportive e ricreative, da chiunque organizzate, anche con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, nonché in occasione di spettacoli viaggianti, ed in occasione di manifestazioni commerciali la cui necessità sia collegata ad un evento ad esse riferite, sono autorizzabili altre forme pubblicitarie da concordare con il Comune di Ortona, il quale valuterà il progetto secondo le esigenze di rispetto ambientale e delle caratteristiche storiche ed urbanistiche degli edifici circostanti. Tali forme pubblicitarie sono autorizzabili unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferiscono, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattr'ore successive.

CAPO III

PIANO DELLE AFFISSIONI

ART.25

Campo di Attuazione

Le Pubbliche Affissioni e le Affissioni Dirette da parte dei soggetti privati possono effettuarsi esclusivamente nei modi previsti nel presente Piano in relazione alla quantità, all'ubicazione prevista, alla destinazione ed alla tipologia dell'impianto.

L'Ufficio tributi del Comune di Ortona cura la procedura ed emana i provvedimenti relativi all'installazione degli impianti di cui al precedente comma, e adotta le determinazioni per la corretta effettuazione della pubblicità su detti impianti, fatte salve le competenze della Polizia Municipale del Comune di Ortona.

E' vietata l'affissione su muri e su altri supporti, di manifesti visibili dalla strada e dalle aree pubbliche o di uso pubblico diversi da quelli previsti nel presente Piano per le Pubbliche Affissioni e per le Affissioni dirette.

ART. 26

Prescrizioni ubicative

Le posizioni degli impianti affissionistici previsti nel presente Piano sono quelle indicate nell'appendice; sono consentite limitate traslazioni dovute alle effettive esigenze di posa in opera; dette posizioni sono da considerarsi derogabili unicamente dietro determina motivata del dirigente responsabile.

All'interno dei centri abitati, in conformità a quanto previsto al comma 6 dell'art.23 del D.Lgs.285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, ed a quanto previsto ai commi 4 e 6 dell'art.51 del D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni, è consentito il posizionamento degli impianti affissionistici nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:

- a) che gli stessi siano posizionati nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
- b) che siano collocati preferibilmente in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti;
- c) che non siano di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento
- d) che non fronteggino vetrine, finestre e portoni di accesso ai fabbricati;

Gli impianti affissionistici non possono essere sovrapposti anche solo in parte a paramenti esterni quali bugnati e murate in laterizio o ad elementi decorativi; lungo la medesima viabilità gli impianti devono essere omogenei e deve essere rispettata la distanza minima di 150 cm. dagli angoli dei fabbricati.

ART. 27

Ubicazione degli impianti affissionistici nei luoghi ed in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo

Lungo le strade, nei luoghi sottoposti a vincolo panoramico, a vincoli di tutela di bellezze naturali e paesaggistiche, a vincolo storico, artistico o archeologico, o in prossimità di edifici e luoghi di interesse storico artistico o archeologico, non è consentita l'installazione degli impianti affissionistici in mancanza del Nulla Osta da parte dell'Ente preposto alla tutela del vincolo.

ART. 28

Occupazione di marciapiedi

L'installazione degli impianti affissionistici non deve costituire impedimento alla circolazione di persone invalide o con ridotta capacità motoria.

ART.29

Definizione e tipologia dell'impianto, prescrizioni tecniche

L'impianto per le Pubbliche Affissioni e le Affissioni dirette è costituito da un supporto e dall'elemento sovrapposto recante il messaggio da pubblicizzare.

Ciascun impianto destinato alle pubbliche affissioni è dotato di una cimasa recante la scritta "COMUNE DI ORTONA – SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI" nonché il numero progressivo di identificazione dello stesso conformemente alla numerazione riportata nella cartografia e riassunta nella tabella riepilogativa facente parte del presente Piano.

Ciascun impianto destinato alle Affissioni dirette è dotato di una cimasa recante la scritta "(NOME DEL TITOLARE DELL'IMPIANTO) - AFFISSIONE DIRETTA" nonché il numero progressivo di identificazione dello stesso conformemente alla numerazione riportata nella cartografia e riassunta nella tabella riepilogativa facente parte del presente Piano.

Sono ammesse le seguenti tipologie ed i corrispondenti formati, conformemente a quanto rappresentato nell'appendice:

SUPPORTO MONO O BIFACCIALE SU PALI, in lamiera zincata con bordi in profilato metallico (ferro o alluminio), con eventuali elementi di arredo urbano per completamento; sono ammessi i formati 100x140, 140x200, 200x140, 200x210, 600x300.

SUPPORTO MURALE SU PALI O ANCORATO A PARETE, in lamiera zincata con bordi in profilato metallico (ferro o alluminio); sono ammessi i formati 100x140, 140x200, 200x140.

SUPPORTO MURALE PER POSTERS del formato 600x300 in fondo metallico, sostenuto da pilastri a doppio T o ancorato a muro e racchiuso in una cornice in legno, alluminio o vetroresina, alta 20 cm.

Gli impianti affissionistici saranno realizzati in materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici per cui è vietato l'uso del legno non trattato e del cartone, i sostegni ed i supporti dovranno essere adeguatamente protetti contro la corrosione, la struttura di sostegno sarà opportunamente verniciata con colore da determinare anche in rapporto al luogo di collocazione dell'impianto. Il pannello riportante il messaggio pubblicitario su fogli del formato cm.70x100 o multipli sarà fissato saldamente alla struttura di sostegno con opportuni giunti, il tutto dovrà essere facilmente smontabile al fine di agevolare le operazioni di manutenzione e di trasporto; i plinti di ancoraggio delle strutture saranno realizzati in calcestruzzo di dosaggio, dimensioni e sezione opportunamente calcolati per sopportare le strutture stesse; dovranno inoltre essere presi tutti gli accorgimenti previsti dalla regola d'arte per il ripristino delle strutture e delle pavimentazioni su cui si è intervenuto.

Qualora ciò sia ritenuto utile dal dirigente responsabile dell'Ufficio tributi del Comune di Ortona, ferme restando le superfici e i formati stabiliti nel presente Capo III, l'impianto affissionistico bifacciale che non risultasse concretamente fruibile su ambedue i lati potrà essere sostituito da due impianti contigui monofacciali e dello stesso formato,.

Gli impianti affissionistici potranno essere luminosi per luce propria o per luce indiretta

ART.30

Servizio affissionistico del Comune

Dal censimento degli Impianti in atto al 31/09/2003 risultano n°86 Impianti Affissionistici di proprietà comunale per complessivi 252,00 mq pari a 360 fogli 70x100.

Nel rispetto degli indirizzi di razionalizzazione e di riordino della pubblicità esistente a cui si conforma il presente Piano, saranno rimossi gli Impianti affissionistici eventualmente risultanti vetusti, o di intralcio alla circolazione pedonale, o non più rispondenti alle norme sulla circolazione stradale. Nel rispetto di quanto prescritto dal Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, gli Impianti affissionistici saranno integrati con

l'installazione di n°129 nuovi impianti pari a mq.693,70 (991 fogli del formato 70x100), per cui il presente Piano prevede che nel territorio comunale saranno presenti n°215 impianti per le pubbliche affissioni per complessivi mq.945,70 (1.351 fogli del formato 70x100).

Il 50% della superficie di ciascun impianto destinato alle affissioni di carattere istituzionale potrà essere utilizzato anche alla affissioni di annunci funebri.

ART.31

Distribuzione delle pubbliche affissioni per finalità; attribuzione delle superfici

Le superfici destinate alle pubbliche affissioni sono distribuite in ragione della finalità del messaggio affisso sugli appositi impianti indicati nell'appendice. Dette superfici sono attribuite secondo le seguenti modalità:

SUPERFICI A FINALITA' ISTITUZIONALE, NECROLOGICA E SOCIALE: n°77 impianti per mq.272,13 (401 fogli del formato 70x100), nei quali troveranno collocazione i messaggi di natura istituzionale, sociale o comunque privi di rilevanza economica.

SUPERFICI A FINALITA' COMMERCIALE: n°138 impianti complessivi per mq.673,40 (950 fogli del formato 70x100), nei quali troveranno collocazione i messaggi di carattere commerciale.

L'ubicazione degli impianti, la consistenza delle superfici e la ripartizione degli spazi di cui al presente articolo può essere rideterminata ogni due anni in conformità a quanto previsto all'art.15 comma 10 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

ART.32

Effettuazione delle affissioni dirette

Le Affissioni dirette possono essere effettuate unicamente nel rispetto di quanto previsto in merito nel presente Piano, con particolare riferimento al presente articolo.

La superficie complessiva da affidare ai soggetti privati per l'effettuazione delle Affissioni dirette, nel rispetto di quanto prescritto dal Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, prevista nella misura pari al 5% della superficie da adibire al servizio delle pubbliche affissioni con destinazione commerciale, è distribuita in n°2 impianti appositamente individuati nel presente Piano per complessivi mq.54,00 pari a 72 fogli del formato

70x100. L'ubicazione di detti nuovi impianti e la tipologia è quella indicata nell'Appendice al presente Elaborato <A>.

L'installazione e gestione degli impianti per l'effettuazione delle Affissioni dirette sarà affidata dal Comune di Ortona ai soggetti di cui al terzo comma dell'art.3 del D.Lgs.507/93 e successive modificazioni previa apposita gara. La concessione avrà durata triennale.

Sugli impianti per l'effettuazione delle Affissioni dirette possono essere effettuate solo le affissioni di carattere commerciale, fatta salva la facoltà da parte del Comune di Ortona di effettuare sugli stessi campagne di carattere sociale, le cui modalità saranno precisate nel capitolato allegato al bando di gara.

Tutti gli impianti adibiti all'effettuazione delle Affissioni dirette, esistenti alla data di entrata in vigore del Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni, dovranno adeguarsi al presente articolo secondo le modalità previste al successivo art.34.

CAPO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 33

Supporti Provvisori

In aggiunta alle superfici previste per le pubbliche affissioni, il Servizio affissionistico del Comune può utilizzare quali supporti provvisori i ponteggi e la recinzioni temporanee installati sul suolo comunale.

Nelle frazioni prive di impianti affissionistici è inoltre consentita l'esposizione diretta di annunci necrologici da parte di agenzie funebri su supporti temporanei di proprietà delle medesime agenzie e sotto l'esclusiva responsabilità delle stesse. Tali supporti saranno collocati in prossimità dell'abitazione del defunto, nelle aree private o lungo i marciapiedi pubblici di larghezza non inferiore a m.1,50. Per ciascun evento sono consentiti non più di tre supporti temporanei e l'esposizione dell'annuncio necrologico non potrà superare la durata massima di tre giorni. I supporti saranno esclusivamente bifacciali, in materiale rigido, delle dimensioni massime di m.0,50 x 0,70 per ciascuna faccia, ancorati al suolo in modo che siano facilmente rimovibili e

realizzati con caratteristiche di finitura tali da non recare danno ai passanti; essi non devono costituire intralcio o impedimento alla circolazione dei pedoni e delle persone con ridotta capacità motoria.

ART.34

Adeguamento alla normativa

I mezzi pubblicitari privi di titolo autorizzativo rilasciato dal Comune di Ortona, dovranno essere rimossi a cura e spese del titolare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni.

I titolari dei mezzi pubblicitari di cui al precedente comma la cui posizione risulti conforme alle presenti norme, potranno chiedere apposita autorizzazione nei modi previsti al Capo I entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del Piano, previo pagamento delle sanzioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

I titolari dei mezzi pubblicitari esistenti sulla base di autorizzazione rilasciata dal Comune di Ortona ma non più rispondenti alla normativa vigente ed alle nuove prescrizioni delle presenti norme tecniche di attuazione dovranno adeguarsi, a cura e spese del titolare dell'impianto, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del Piano previa presentazione di apposita richiesta. L'autorizzazione rilasciata a seguito dell'adeguamento di cui al presente comma avrà durata per ulteriori due anni.

Gli impianti privati per le affissioni dirette esistenti sulla base di autorizzazione rilasciata dal Comune di Ortona, dovranno adeguarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del Piano. Allo scopo il titolare dovrà presentare, a propria cura e spese, apposita domanda per l'adeguamento alla normativa vigente ed alle prescrizioni previste nelle presenti norme per i cartelli pubblicitari.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del Piano, tutti i titolari dei mezzi pubblicitari, qualora non abbiano già adempiuto, dovranno apporre sull'impianto l'apposita targhetta di cui all'art.5 delle presenti norme, riportante gli estremi identificativi ed autorizzativi come prescritto dal Codice della strada.

In caso di inosservanza a quanto previsto dal presente articolo si procederà nei termini previsti dalle leggi e dalle norme vigenti in materia.

ART. 35

Piani e studi di arredo urbano e Piano urbano del traffico

Gli impianti pubblicitari e affissionistici, qualora siano inclusi in zone o edifici oggetto di Piani o studi coordinati di arredo urbano e/o del traffico, approvati con specifici atti deliberativi dell'Amministrazione Comunale, dovranno adeguarsi alle prescrizioni in essi contenuti.

Qualora ciò renda necessario la rimozione o lo spostamento dell'impianto, lo stesso dovrà essere ricollocato nelle posizioni immediatamente adiacenti previa verifica della rispondenza delle stesse alle norme del presente Piano.

In caso di adozione da parte del Comune di Ortona dei Piani urbani di cui al presente articolo, le disposizioni autorizzative di cui alla presente normativa dovranno essere adeguate in conformità a quanto previsto nei Piani adottati.

ART. 36

Sanzioni

Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e del Concessionario del servizio pubblicità sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e normative riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni richiamate o stabilite dalle presenti norme, nonché delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione degli spazi e aree pubbliche.

Per gli impianti abusivi e/o non conformi alle norme regolamentari e legislative vigenti è disposta la rimozione con provvedimento del Dirigente del Settore Comunale competente al rilascio della autorizzazione prevista dall'art.3 delle presenti norme tecniche di attuazione.

ART. 37

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme tecniche di attuazione si rinvia alle norme ed alle leggi vigenti in materia.

Il progettista del Piano generale degli impianti pubblicitari

dott. Arch. Giuseppe Agostini

